



COMUNE DI VERGIATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 23/04/2009
composto da n.38 articoli

- INDICE -

CAPO I – SEDE E CONVOCAZIONE

Art. 1 - Sede delle sedute consiliari	pag. 4
Art. 2 - Competenza a convocare il Consiglio Comunale.....	pag. 4
Art. 3 - Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale	pag. 4
Art. 4 - Convocazione - Avviso - Consegna	pag. 5
Art. 5 - Sessioni del Consiglio - Consegna avviso di convocazione - Termini	pag. 5
Art. 6 - Ordine del giorno	pag. 6

CAPO II – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 7 - Deposito degli atti	pag. 7
Art. 8 - Partecipazione alle sedute del Consiglio	pag. 7
Art. 9 - Sedute di prima convocazione	pag. 7
Art.10 - Sedute di seconda convocazione	pag. 8
Art.11 - Diritto d’iniziativa consiliare	pag. 8
Art.12 - Interrogazioni e interpellanze	pag. 9
Art.13 - Presentazione e risposta a interrogazioni e interpellanze	pag. 9
Art.14 - Interrogazioni e interpellanze urgenti in aula	pag. 9
Art.15 - Svolgimento di interpellanze e interrogazioni	pag. 9
Art.16 - Ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	pag. 10
Art.17 - Presentazione e svolgimento di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	pag. 10
Art.18 - votazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	pag. 10

CAPO III – SEDUTE – PUBBLICITA’

Art.19 - Sedute pubbliche	pag. 11
Art.20 - Sedute segrete	pag. 11
Art.21 - Sedute aperte	pag. 11

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art.22 - Comportamento dei Consiglieri	pag. 12
Art.23 - Ordine della discussione	pag. 12
Art.24 - Partecipazione degli assessori esterni	pag. 12
Art.25 - Comportamento del pubblico	pag. 13
Art.26 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 13

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

Art.27 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 14
Art.28 - Discussione - Norme generali	pag. 14
Art.29 - Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 14
Art.30 - Termine della seduta	pag. 15

CAPO VI – VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONI

Art.31 - La designazione degli scrutatori	pag. 16
Art.32 - Modalità di votazione	pag. 16
Art.33 - Verbalizzazione delle sedute	pag. 16

CAPO VII – I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art.34 - Gruppi Consiliari.....	pag. 18
Art.35 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari	pag. 18
Art.36 - Commissioni Consiliari	pag. 19
Art.37 - Insediamento Commissioni Consiliari	pag. 20
Art.38 - Convocazione delle Commissioni Consiliari	pag. 20

CAPO I SEDE E CONVOCAZIONE

Art. 1

Sede delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala consiliare sita in Via Cavallotti n.46.

2. Per particolari circostanze il Consiglio Comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere comunque consona ed idonea ad assicurare in ogni caso l'accesso dei Consiglieri e del pubblico.

3. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene la seduta del Consiglio Comunale, all'esterno della sede sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Art. 2

Competenza a convocare il Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente del Consiglio Comunale. Nel caso di impedimento anche del Vicepresidente la convocazione spetta al Sindaco.

2. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

Art. 3

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.

3. La programmazione ordinaria delle sedute del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio comunale.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

Art. 4
Convocazione - Avviso - Consegna

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, contenenti la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.

2. L'avviso di convocazione è munito in calce del timbro del Comune ed è firmato dal Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale o da altro personale appositamente incaricato.

4. Il messo rimette al Servizio Affari Generali del Comune la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.

5. Ciascun Consigliere, entro dieci giorni dalla proclamazione, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune di Vergiate o a designare un domiciliatario residente nel medesimo Comune, con lettera indirizzata al Servizio Affari Generali dell'Ente, nella quale indicare il recapito e/o, nel caso di domiciliatario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Il domicilio può essere costituito anche presso il Servizio Affari Generali del Comune.

6. Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domicilio o del domiciliatario, il domicilio si intende eletto presso il Servizio Affari Generali del Comune, senza obbligo di altre formalità a carico del Comune stesso.

7. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici dei quali il Comune sia dotato, in alternativa alle modalità sopra indicate e con la stessa validità.

Art. 5
Sessioni del Consiglio – Consegna avviso di convocazione - Termini

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

2. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione, con esclusione del giorno della consegna dell'avviso di convocazione e di quello della seduta.

3. Le sedute straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione, con esclusione del giorno della consegna dell'avviso di convocazione e di quello della seduta.

4. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

5. Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso

scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio Comunale, qualora non ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale decida la prosecuzione della seduta in altra data la comunicazione agli assenti deve pervenire almeno ventiquattro ore prima.

Art. 6 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno sentito il Sindaco, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

7. In caso di convocazione d'urgenza, si prescinde dalle forme di pubblicità previste dal precedente comma.

8. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'ordine del giorno viene inviata dal Servizio Affari Generali del Comune:

- agli assessori esterni;
- all'organo di revisione economico finanziaria in conformità a quanto dispone il secondo comma dell'art.239 del Testo Unico;
- ai responsabili di area;
- al Comando dei Carabinieri

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 7

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi all'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, presso il Servizio Affari Generali del Comune.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nel termine di cui al primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 Testo Unico, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

3. Il Consigliere Comunale, che si reca nelle ore d'ufficio presso il Servizio Affari Generali del Comune per la consultazione, ha il diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 8

Partecipazione alle sedute del Consiglio

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza la giustificazione deve essere presentata mediante comunicazione scritta, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio il quale provvede a darne notizia all'assemblea consiliare. E' ammessa, per una causa non prevedibile, giustificazione orale comunicata comunque prima dell'inizio della seduta.

3. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza valida motivazione decadono dalla carica. Il Presidente del Consiglio Comunale fa notificare l'avvio della procedura di decadenza ai Consiglieri assegnando dieci giorni per la presentazione delle motivazioni giustificative delle assenze. Il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate, decide in seduta segreta a votazione segreta sulla decadenza dei Consiglieri che possono partecipare alla seduta.

Art. 9

Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, delibera con l'intervento di almeno nove Consiglieri computando nel numero il Sindaco, pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Presidente dispone che l'appello sia rinnovato dopo trenta minuti.

3. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio della seduta è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è comunque inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 10

Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in giornata diversa ad altra riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale. Per far luogo ad una seduta consiliare di seconda convocazione, è necessario che:

- a) la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
- b) che ad essa non sia intervenuta la metà più uno dei Consiglieri, come previsto nel precedente art. 9, comma 1;
- c) che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.

2. La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di almeno sei Consiglieri, pari ad un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco (art.38, comma 2, T.U.E.L.)

3. Anche la convocazione della seduta di seconda convocazione deve essere effettuata per iscritto nei modi e termini indicati per la prima.

Art. 11

Diritto d'iniziativa consiliare

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione nella materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. La proposta, motivata e formulata per iscritto, è presentata al Presidente, mediante consegna al Servizio Affari Generali del Comune che provvederà alla registrazione di protocollo e alla successiva trasmissione di copia al Presidente, al Sindaco, al Segretario Comunale e al Funzionario competente per l'istruttoria prevista dalla legge. Il Segretario esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Al termine dell'istruttoria amministrativa, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale.

3. Per la discussione e votazione di tali proposte di deliberazione si applicano le disposizioni previste per le altre deliberazioni del Consiglio.

Art. 12

Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o relativo a deliberazioni o atti adottati dall'amministrazione.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione in particolari circostanze o su determinati problemi.

Art. 13

Presentazione e risposta a interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente, mediante consegna al Servizio Affari Generali del Comune che provvederà alla registrazione di protocollo e alla successiva trasmissione di copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

2. L'interrogante e l'interpellante devono dichiarare se richiedono risposta orale o risposta scritta. In quest'ultimo caso od in mancanza di tale precisazione, la risposta sarà data per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Le interrogazioni e le interpellanze con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro presentazione.

Art. 14

Interrogazioni e interpellanze urgenti in aula

1. Il Consigliere può presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, con domanda scritta da inoltrare al Presidente in apertura di seduta.

2. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta nella successiva seduta consiliare.

Art. 15

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni

1. L'interpellante e l'interrogante possono illustrare la propria interpellanza o interrogazione o rimettersi al testo; la presentazione non può durare più di cinque minuti.

2. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente, l'interpellante o l'interrogante possono intervenire per dichiarare se sono soddisfatti o meno e per quali ragioni, contenendo il loro intervento entro tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell'Assessore.

3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono trattate congiuntamente.

4. Nel caso l'interpellante o l'interrogante siano assenti, l'esame consiliare è sostituito con la risposta scritta da inviare a cura del Sindaco, entro quindici giorni, agli stessi e ai capigruppo consiliari.

Art. 16

Ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. L'ordine del giorno consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, riferita alla promozione di iniziative e di interventi o all'assunzione di impegni su materie e questioni riguardanti esclusivamente la comunità locale amministrata.

2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, con la quale il Consiglio si esprime su argomenti che, seppur rientranti nelle proprie competenze, investono questioni di carattere sovracomunale.

3. La risoluzione è una manifestazione di giudizio con la quale il Consiglio Comunale esprime il proprio apprezzamento o dissenso su specifiche questioni sottoposte alla sua decisione.

4. Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni non possono concludersi in provvedimenti per la cui adozione siano prescritti i pareri previsti dalla legge.

5. L'approvazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni impegna gli organi di governo del Comune ad attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le decisioni assunte dal Consiglio Comunale.

Art. 17

Presentazione e svolgimento di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. L'ordine del giorno, la mozione e la risoluzione sono presentati per iscritto al Presidente, mediante consegna al Servizio Affari Generali del Comune che provvederà alla registrazione di protocollo e alla successiva trasmissione di copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

2. L'ordine del giorno, la mozione e la risoluzione sono iscritti all'ordine dei lavori della prima seduta utile del Consiglio Comunale e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro presentazione.

3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta con domanda scritta da presentarsi al Presidente in apertura di seduta. Sulla domanda, in caso di dissenso o contestazione da parte anche di un solo Consigliere, decide il Consiglio con votazione palese.

4. Nel caso in cui venga negata la trattazione urgente, l'ordine del giorno, la mozione o la risoluzione vengono iscritti dal Presidente all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale.

5. L'ordine del giorno, la mozione e la risoluzione sono illustrati dal proponente per un tempo non superiore a cinque minuti.

6. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori. Il Consigliere che ha illustrato l'ordine del giorno, la mozione o la risoluzione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

7. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre quelli per la dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.

Art. 18

Votazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. Più ordini del giorno, mozioni o risoluzioni concernenti il medesimo oggetto o che sono in rapporto di connessione e pertinenza tra di loro, possono essere discussi contestualmente. Gli stessi sono posti in votazione separatamente e secondo l'ordine di presentazione.

CAPO III SEDUTE – PUBBLICITA'

Art. 19 Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi di seduta segreta.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute consiliari.

Art. 20 Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale devono essere dichiarate segrete e il Presidente del Consiglio deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico, quando:

- si esaminano questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a merito o demerito, alla condotta morale o anche alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;

- qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente del Consiglio Comunale ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.

2. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

ART. 21 Sedute aperte

1. Per la trattazione di argomenti di particolare interesse per la cittadinanza, il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta.

2. Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni. Al termine della riunione potrà essere votato dal Consiglio Comunale un ordine del giorno che recepisca le opinioni espresse dalla popolazione.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 22

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.

2. Essi hanno il diritto di esprimere, entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata, alle qualità personali di alcuno o ad altre situazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere viola i principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel processo verbale.

4. Se un Consigliere richiamato persiste ulteriormente nel suo comportamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta o fare allontanare il Consigliere dall'aula.

Art. 23

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza e parlano dal proprio posto rivolti al Presidente e al Consiglio. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente e devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai previsti termini di durata.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Art. 24

Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale per effettuare relazioni di loro competenza e fornire chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dal Consiglio, senza diritto di voto.

2. La loro partecipazione alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 25
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni palesi di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita anche avvalendosi dell'opera della Polizia locale.

4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 26
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti e funzionari comunali nonché i Revisori dei conti e i rappresentanti delle proprie società e aziende perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione comunale per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 27

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco possono effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Art. 28

Discussione - Norme generali

1. Il Presidente del Consiglio che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta.

2. Il componente del Consiglio Comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.

3. E' consentito ai Consiglieri Comunali di dare lettura di scritti inerenti l'argomento che potranno essere consegnati al Segretario per essere allegati al verbale.

Art. 29

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - ciascun Consigliere, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 30
Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita, di norma, nelle ore ventiquattro dello stesso giorno di convocazione.

2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONI

Art. 31

La designazione degli scrutatori

1. Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio elegge tre scrutatori, di cui uno eletto dalla minoranza ai sensi del successivo articolo, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.

2. In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi del precedente comma, il Consiglio, nel caso sia richiesta una votazione segreta, provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.

3. L'incarico di scrutatore è conferito per la tutta la durata del mandato.

Art. 32

Modalità di votazione

1. Le votazioni possono essere:

a) palesi

b) segrete , quando le deliberazioni riguardano persone.

2. Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado, allontanandosi dall'aula anche durante la discussione.

3. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la Legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza diversa.

4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.

5. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.

7. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in forma palese.

Art. 33

Verbalizzazione delle sedute

1. I processi verbali, redatti dal Segretario generale o da chi ha la potestà di sostituirlo in base alla legge o ai Regolamenti del Comune, devono riportare il testo integrale del dispositivo della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti e i nominativi dei Consiglieri astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

2. Le sedute di Consiglio Comunale vengono registrate mediante l'utilizzo degli strumenti in dotazione all'ente.

3. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati in forma sintetica e fanno parte integrante del verbale.

4. Previa richiesta scritta, ogni consigliere può ottenere copia della registrazione, completa o parziale, della seduta consiliare.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. In questo caso il Consiglio Comunale, con votazione palese, può decidere di non allegare alla deliberazione il testo riportante gli interventi.

6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

7. I verbali vengono comunicati di norma al Consiglio Comunale nella seduta successiva e comunque non oltre centoventi giorni dalla seduta a cui si riferiscono ed in assenza di rettifica si procede alla votazione.

8. Le proposte di rettifica devono essere presentate per iscritto con l'esatta precisazione di quanto si intende sia cancellato o inserito nel verbale.

9. Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo sul merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata; in caso contrario il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

10. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

CAPO VII

I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 34

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. I gruppi consiliari sono composti da almeno due consiglieri.

3. Nel caso in cui una lista presente alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, al suo rappresentante sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un gruppo consiliare.

4. La costituzione dei gruppi avviene subito dopo la proclamazione degli eletti e comunque entro il termine massimo fissato per la prima convocazione del consiglio neo eletto.

5. Congiuntamente alla costituzione, i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data di costituzione del nuovo gruppo consiliare, il nome del capogruppo.

6. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato la cifra individuale più alta, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 6, del D.l.vo. 18 agosto 2000, n. 267, tra tutti gli appartenenti al gruppo.

7. Con lo stesso procedimento verrà comunicata ogni modificazione successivamente intervenuta.

8. I consiglieri che non intendono appartenere al gruppo della lista di elezione o intendono far parte di un gruppo diverso devono darne comunicazione scritta al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.

9. I consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al gruppo politico di rispettiva elezione, salvo diversa comunicazione inviata al Segretario Comunale.

10. I consiglieri che si distaccano dal gruppo nel quale sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi non acquisiscono le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

11. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto. I consiglieri interessati comunicano al Segretario Comunale la costituzione del gruppo denominato " Gruppo Misto".

Art. 35

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. I capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo Consiliari che, coordinata dal Presidente del Consiglio Comunale, rappresenta tutti i gruppi.

2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del consiglio.

3. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse e

delicatezza. Alla riunione partecipa il Sindaco ed il Segretario Comunale.

4. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuite dal regolamento ed in particolare concorre, con il Presidente ed il Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Ai Capigruppo Consiliari vengono messe a disposizione dal funzionario incaricato dal Segretario Comunale copie delle deliberazioni della Giunta Comunale contestualmente alla loro affissione all'albo comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267.

6. Il Presidente convoca la conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.

7. I capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del loro gruppo a partecipare alle riunioni della conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

8. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nelle forme di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o altro funzionario dallo stesso designato.

9. Come per le Commissioni Consiliari permanenti, i componenti della Conferenza dei Capigruppo Consiliari hanno diritto ad assentarsi dal servizio per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro fruendo di permessi retribuiti.

Art. 36

Commissioni Consiliari

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- ***“Affari generali – tributi – finanze – servizi sociali”***
- ***“Urbanistica – assetto del territorio – lavori pubblici”***

2. Ogni Commissione è composta da almeno cinque consiglieri comunali.

3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è effettuata dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è effettuata dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente, assicurando la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese, così come la loro surroga, ad eccezione del comma 6 dove il voto è a scrutinio segreto.

6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

7. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 37
Insedimento Commissioni Consiliari

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione sono convocate e presiedute dal Sindaco.

2. Ogni Commissione, nella sua prima seduta, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione della commissioni e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 38
Convocazione delle Commissioni Consiliari

1. Spetta al Presidente della Commissione stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della Commissione, mettendo contemporaneamente a disposizione degli stessi i materiali relativi agli argomenti da trattare.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica almeno 24 ore prima. L'avviso è inviato per conoscenza al Sindaco, agli Assessori, ai Capigruppo Consiliari, al Presidente del Consiglio Comunale e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi,

3. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvo i seguenti casi:
- si esaminano questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a merito o demerito. alla condotta morale o anche alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;
- qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico. La circostanza della seduta segreta deve essere rilevata espressamente nel verbale. L'avviso della convocazione contiene, comunque, l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

4. Alle sedute delle commissioni partecipa il Segretario Comunale o altro funzionario da lui designato, con il compito di redigere un sommario processo verbale che è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.